

ALLEGATO A
alla delibera n. 127/00/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“*Autorità*”, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

“*Legge*”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

“*emittente nazionale*”, un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata;

“*emittente estera*”, un soggetto, avente la propria sede legale all'estero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata;

“*programmi ricevibili in Stati parti*”, i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

“*programmi non ricevibili in Stati parti*”, i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

“*accesso condizionato*”, sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di decodifica del segnale d'ingresso;

“*up-link*”, segmento ascendente del collegamento terra-satellite.

Art. 2 *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l'Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) emittenti nazionali che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;
- b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;
- c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti.

3. L'Autorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.

4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico.

5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Autorizzazione

1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base delle norme del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. Il consiglio dell'Autorità provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;
- b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;
- c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero — in caso di esistenza di detti patti fiduciari — corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- e) scheda, di cui all'allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli allegati 1 e 2, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di sessanta giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'Autorità delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 4
Emittenti estere

1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 5
Validità e rinnovo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.

2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.

Art. 6
Contributi

1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di Lit. 10.000.000 a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo.

Art. 7
Revoca e decadenza delle autorizzazioni

1. L'Autorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;
- b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:

- a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;
- b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;
- c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo.

CAPO III

NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Art. 8
Reti e impianti di diffusione

1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione dei propri programmi, di apparecchiature di up-link per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 4, della legge e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 9

Trasmissioni simultanee

1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell'Autorità, inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.

Art. 10

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Art. 11

Responsabilità e rettifica

1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.

Art. 12

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 13

Quote di emissione e produzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 14

Promozione opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Art. 15

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23,00 e le 7,00.

Art. 16

Sanzioni

Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorità, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, può adottare le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge.

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità.

2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia.

ALLEGATO I
alla delibera n. 127/00/CONS

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA SATELLITE

La società/impresa individuale
con sede in
tel. fax codice fiscale
partita IVA
iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei
Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di

rappresentata da:

Cognome nome
luogo di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale

chiede

- ☐ il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite;
☐ il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite;

dichiara

La denominazione del programma è:
La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:

Il programma è:

- ☐ liberamente accessibile;
☐ ad accesso condizionato.

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

Firma del richiedente

.....

ALLEGATO 2
alla delibera n. 127/00/CONS

**SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA
DI TRASMISSIONE IMPIEGATO**

Denominazione del satellite:
posizione orbitale:
frequenza di up-link:
frequenza di down-link:

Il tipo di trasmissione è:

- ☐ analogico
☐ digitale

Larghezza di banda utilizzata:;

se il programma è ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato:

Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo.

DELIBERAZIONE 7 aprile 2000

Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato (Deliberazione n. 216/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

Vista la propria delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998 istitutiva del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali e considerati i documenti approvati da tale Comitato nella sua riunione del 20 giugno 1999;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191 recante "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi";

Considerata la rapida evoluzione del settore, che richiede una normativa minima di garanzia per gli utenti senza, nel contempo, limitare lo sviluppo tecnologico;

Considerato che la normativa europea ed in particolare la direttiva 95/47/CE implica che un decodificatore unico per la ricezione di tutte le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta la scelta per essi di essere compatibili tramite il sistema *simulcrypt* ovvero il sistema *multicrypt*;

Considerato che in un mercato in continua evoluzione è compito di tutte le parti di fornire una corretta, il più possibile completa e tempestiva informazione agli utenti che acquistano decodificatori o si abbonano ai servizi di televisione digitale a pagamento;

Considerato che la direttiva 95/47/CE garantisce la ricezione dei programmi in chiaro e considerato che, dato l'elevato numero di canali digitali, una fruizione completa di tali programmi comporta che l'utente abbia a disposizione un aiuto di base. Tale funzione deve essere indipendente dal sistema di accesso condizionato e dal software proprietario ad esso connesso e deve permettere la sintonizzazione e la consultazione della lista dei canali e degli eventi. Considerato, inoltre, che gli operatori di accesso condizionato devono offrire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso delle emittenti televisive alla guida elettronica ai programmi se compatibile con la capacità trasmissiva e con il formato da essi stabilito;

Considerato che la moderna televisione digitale non si basa solamente sulle componenti audiovisive dell'informazione ma necessita di nuovi supporti multimediali basati sulla trasmissione e sulla visualizzazione di dati. Considerato che tali informazioni, per essere decodificate e presentate all'utente, richiedono l'accesso ad elementi di software residente o API che potrebbero essere totalmente proprietarie in quanto legate all'operatore di accesso condizionato o a fornitori ad esso collegati;

Considerato che una fruizione completa dei programmi in chiaro non può prescindere dalla ricezione di tali nuovi supporti multimediali, anche interattivi, e considerato che se ricevuti attraverso decodificatori proprietari che non ne permettano l'utilizzo ciò diminuirebbe il valore complessivo della programmazione;

Considerato che la possibilità che tali funzioni software siano effettivamente accessibili implica che gli operatori di accesso condizionato assistano, a condizioni, eque, ragionevoli e non discriminatorie, le emittenti che ne facciano richiesta, fornendo, ad esempio, il necessario supporto tecnico ed i programmi di sviluppo delle applicazioni;

Considerato che l'Autorità alla luce dell'evoluzione del quadro normativo si riserva, in futuro, di esaminare se i decodificatori con software proprietario possano comportare una restrizione allo sviluppo di un mercato delle applicazioni multimediali interattive, ancorché non strettamente riferite al mercato televisivo;

Ritenuto, comunque, che il quadro normativo e regolamentare dovrà essere periodicamente aggiornato alla luce dell'evoluzione tecnica, laddove si possano prevedere soluzioni per lo sviluppo di servizi televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione. Ciò anche alla luce del processo di revisione normativa comunitaria come evidenziato dalla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(1999) 539, *“Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni”*;

Considerata la necessità di avviare in tempi rapidi il mercato della televisione digitale terrestre e considerata la previsione di irradiare i canali digitali terrestri sia nella banda VHF sia in quella UHF nell'ottica di un efficiente uso dello spettro, e considerato che è necessario garantire la migliore qualità possibile a costi ragionevoli a tutti gli utenti. Considerato, inoltre, che il processo di pianificazione ed assegnazione delle frequenze da destinare alla radiodiffusione numerica può essere notevolmente semplificato da un decodificatore che permetta la risintonizzazione automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF e VHF secondo la canalizzazione italiana ed europea;

Vista la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 20 luglio 1999, con la quale è stato approvato lo schema di provvedimento concernente *“la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato”*;

Considerato che il menzionato schema di provvedimento è stato notificato alla Commissione europea secondo le modalità previste dalla direttiva 98/34/CE ed alla luce della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni *“Lo sviluppo del mercato della televisione digitale nell'Unione Europea”* COM(1999) 540;

Tenuto conto del parere del Ministero delle comunicazioni del 23 novembre 1999;

Tenuto conto del parere circostanziato espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, pervenuto in data 14 dicembre 1999;

Considerato il favorevole accoglimento della Commissione europea, della risposta italiana al sopraccitato parere circostanziato, comunicato dalla Commissione europea con nota pervenuta in data 29 marzo 2000;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

“Autorità”: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;

“accesso condizionato”: sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

“DVB”: acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (*digital video broadcasting*) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);

“decodificatore”: apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri, anche denominata *set-top-box*;

“guida elettronica ai programmi”: supporto multimediale che consente all'utente la consultazione, la selezione e la conoscenza della programmazione su base periodica, inclusiva di dettagli sugli eventi trasmessi;

“API”: *Application Programme Interface*, elementi di software residente che permettono di accedere alle funzioni di base del decodificatore al fine di gestire programmi applicativi scritti da terze parti come, ad esempio, la guida elettronica ai programmi;

“SI”: *Service Information*, informazioni sulle emittenti ed i programmi trasmesse contemporaneamente ai contenuti;

“Simulcrypt”: possibilità per le emittenti di trasmettere un programma criptato con molteplicità di chiavi di accesso relative a differenti sistemi di accesso condizionato;

“Multicrypt”: possibilità per il ricevitore di accettare, tramite un alloggiamento (slot) normalizzato, chiamato interfaccia comune, l'inserimento di moduli che decodificano chiavi di sistemi di accesso condizionato differenti;

“standard aperto”: standard definito da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto;

“parti”: le emittenti televisive, gli operatori di servizio di accesso condizionato, i costruttori di decodificatori, i distributori di servizi o apparati, i detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi di accesso condizionato.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai servizi televisivi numerici trasmessi con sistemi di accesso condizionato ai telespettatori del mercato italiano dagli operatori stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.

2. E' fatta salva la libera circolazione delle apparecchiature che consentono l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente, legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea, o in un Paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Art. 3

Operatori di accesso condizionato

1. Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.

2. Le modalità attuative del comma precedente sono stabilite liberamente dalle parti interessate e potranno costituire oggetto di verifica da parte dell'Autorità. Gli operatori di accesso condizionato forniscono entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un'informativa sulle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 anche in relazione alla fattibilità tecnica e praticabilità dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso dei propri abbonati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4

Detentori di diritti

1. I detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di:

a) un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi, ovvero

b) mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il destinatario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato.

Art. 5

Tutela del consumatore

1. I distributori di apparati e gli operatori di accesso condizionato forniscono agli utenti una corretta informazione sui servizi fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto o posseduto e circa la rispondenza dei decodificatori ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento.

2. Gli operatori di accesso condizionato pubblicano un listino dei prezzi per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi.

3. La ricezione dei programmi in chiaro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, può essere inibita solo nel caso in cui l'utente, qualora il decodificatore sia concesso in locazione, non adempia agli obblighi del relativo contratto.

Art. 6

Consultazione dei programmi e sintonizzazione

1. I decodificatori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, dispongono di una funzione di aiuto alla sintonizzazione e di consultazione relativa alle informazioni sui programmi trasmessi. Tale funzione è normalmente fondata sugli SI trasmessi secondo le norme DVB. Le informazioni SI minime da decodificare sono contenute nell'Allegato 1, paragrafo 2, lett. e).

2. Anche se forniti con sistemi di sintonizzazione pre-programmata, i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, dovranno consentire all'utente la possibilità del completo riordino dei canali in maniera semplice secondo un sistema di numerazione personalizzato.

Art. 7

Guida elettronica ai programmi ed API

1. La guida elettronica ai programmi è orientata a fornire un'informazione non distorta agli utenti. Ai fini dell'inclusione nelle guide elettroniche ai programmi proprietarie, gli operatori di accesso condizionato forniscono accesso agli operatori in chiaro compatibilmente con la capacità di trasmissione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e con il formato curato dal responsabile della guida elettronica ai programmi.

2. Nel caso in cui il decodificatore, su specifica dell'operatore di accesso condizionato, utilizzi software e/o API proprietari, l'operatore stesso assisterà le emittenti televisive che ne faranno richiesta, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nello sviluppo di applicazioni legate alla televisione numerica.

Art. 8

Ricevitori di televisione digitale terrestre

1. Fatte salve le norme sopra definite, al fine di avviare la diffusione dei servizi di televisione digitale terrestre, le specifiche tecniche minime, previste all'Allegato A, si applicano ai decodificatori e alle apparecchiature dedicate esclusivamente alla ricezione di programmi televisivi in chiaro.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma precedente saranno riviste entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera alla luce dei risultati della sperimentazione e dell'avvio della fase di commercializzazione.

Art. 9

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10

Regime di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano dal 1° luglio 2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 7 aprile 2000

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

ALLEGATO A
alla delibera n. 216/00/CONS

SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SINTONIZZATORI-DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI SEGNALI DI TELEVISIONE DIGITALE NUMERICA

Queste specifiche si applicano sia a sintonizzatori-decodificatori del tipo set-top-box sia a quelli integrati in apparecchi televisivi (IDTV); alle funzioni non specificamente menzionate si applica la normativa europea vigente e quella italiana, in particolare il DM 25 luglio 1997, n. 307.

1. Sezione di sintonizzazione e demodulazione per la televisione digitale terrestre

- Il sintonizzatore, se realizzato all'interno di un set-top-box, include un by-pass RF analogico, funzionante anche in stand-by.
- Il sintonizzatore riceve tutti i segnali con canalizzazione italiana ed europea VHF a 7 MHz in banda III e UHF a 8 MHz in banda IV e V.
- Nel caso delle bande IV e V UHF, il front end è in grado di ricevere le frequenze centrali f_c dei segnali DVB-T, dove:

$$f_c = 474 \text{ MHz} + (N-21) \times 8 \text{ MHz} + \text{offset}$$
dove $N \in [21, \dots, 69]$ è il numero del canale UHF

Nel caso della banda III VHF (canali da 7 MHz), canalizzazione Europea:

$$f_c = 177.5 \text{ MHz} + (N-5) \times 7 \text{ MHz} + \text{offset}$$

$N \in [5, \dots, 12]$ è il numero del canale VHF

Nel caso della banda III VHF (canali da 7 MHz), canalizzazione Italiana:

Canale	D (5 europeo)	E	F	G	H (10 europeo)	H1 (11 europeo)	H2 (12 europeo)
f_c (MHz)	177.5	186	194,5	203,5	212,5	219,5	226,5

L'off-set di frequenza offset assume i seguenti valori: -166.67 kHz, 0, + 166.67 kHz. L' off-set fine varia nell' intervallo [-10 kHz, 10 kHz] in modo continuo.

d. Il demodulatore è in grado di demodulare correttamente tutti i modi non gerarchici specificati nella normativa EN 300 744. Il front-end opera in tutte le configurazioni di costellazione (QPSK, 16-QAM o 64-QAM), code rate (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8), intervallo di guardia ($T_U/4$, $T_U/8$, $T_U/16$ e $U T_U/32$) e modo di trasmissione (2K e 8K).

e. Al fine di ottimizzare la ricezione, il demodulatore fornisce un'indicazione del livello del segnale e/o del rapporto segnale / rumore e/o del BER (dopo decodifica convoluzionale e prima di quella Reed-Solomon).

f. Il sintonizzatore ha una cifra di rumore migliore di 8 dB.

g. Quanto a prestazioni in presenza di rumore gaussiano, il demodulatore rispetta la normativa EN 300 744, con un margine di implementazione migliore di 3 dB. Il margine di implementazione nei modi 64 QAM 5/6 e 7/8 può essere superiore.

h. Il demodulatore opera su canale gaussiano con prestazioni QEF (Quasi Error Free ovvero BER minore di 2×10^{-4} dopo decodifica convoluzionale e prima di quella Reed-Solomon) con livello di segnale minimo pari a -78.2 dBm misurato in UHF con modulazione 64QAM e code rate 2/3 (la potenza di rumore è calcolata con una cifra di rumore di 8 dB e una banda di ricezione di 7.61 MHz).

i. In presenza di echi il demodulatore opera con un margine di implementazione di 3.5 dB quando il profilo di canale corrisponde a quello riportato nella norma EN 300 744 (profili Rice e Rayleigh utilizzando i sei raggi più potenti). In presenza di un'eco a 0 dB, in assenza di rumore, ai limiti dell'intervallo di guardia, e per qualsiasi intervallo di guardia, il demodulatore opera con prestazioni QEF nel modo 64 QAM e code rate 2/3.

l. Il front-end deve operare con il margine di implementazione sopra specificato con segnale massimo di -35 dBm.

m. Il demodulatore fornisce una qualità del segnale QEF in assenza di rumore quando:

m.1. i rapporti di protezione massimi co-canale per interferenza da segnale PAL/VSB (incluso il Teletext e l'audio analogico (mono o stereo) sono conformi alla tabella seguente:

Mod	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	16QAM	16QAM	16QAM	16QAM	16QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM
Cod	1/2	2/3	1	5/6	7/8	1	2/3	3/4	5/6	7/8	1	2/3	1	5/6	7/8
PR	-12	-8	-5	2	6	-8	-4	0	9	16	-3	4	10	17	24

m.2. nel caso di interferenza da DVB-T (co-canale) il valore di C/N su canale gaussiano è espresso dalla specifica EN 300 744 aumentato del margine di implementazione indicato al punto h.

m.3. per tutti i modi (eccetto che per 64QAM rate 3/4, 5/6 e 7/8) il rapporto di protezione da canale adiacente PAL è pari a -34 dB per il canale interferente inferiore e migliore di -38 dB per il canale adiacente superiore. Per tutti gli altri canali il rapporto di protezione è migliore di -50 dB, esclusi i canali immagine, per i quali il rapporto di protezione è migliore di -46 dB.

m.4. per tutti i modi (eccetto per 64QAM rate 3/4, 5/6 e 7/8) il rapporto di protezione da canali adiacenti DVB-T è migliore di -25 dB sia per il canale interferente inferiore, sia per quello superiore. Per tutti gli altri canali il rapporto di protezione è migliore di -50 dB, esclusi i canali immagine, per i quali il rapporto di protezione è migliore di -30 dB.

2. Navigatore: funzioni di sintonizzazione automatica e consultazione lista programmi ed eventi

a. Il software di sistema include un Navigatore definito dal costruttore, che permette all'utente di configurare e di controllare la sintonia in modo automatico.

b. Il Navigatore presenta in modo non discriminatorio le informazioni sulla programmazione trasmesse secondo la normativa DVB-SI, e avviare la ricezione del programma scelto.

c. Il Navigatore elenca i programmi attuali e i successivi delle varie offerte radio-televisive relativamente al multiplex sul quale è sintonizzato, e permette anche di ottenere opzionalmente informazioni aggiuntive (es: regista, attori, trama,...), qualora queste informazioni siano trasmesse.

d. L'utente deve essere, in ogni momento, in grado di richiamare via il telecomando la funzione di navigazione e riaggiornamento dei relativi dati.

e. Con riferimento alla normativa ETS 300 468, il Navigatore utilizza, per la sintonia e/o per la visualizzazione, come minimo le informazioni contenute nelle tabelle DVB-SI e nei relativi descrittori di seguito indicati:

e.1. Network Information Table (NIT)

network_name_descriptor

service_list_descriptor

cable_delivery_system_descriptor (*)

satellite_delivery_system_descriptor (*)

terrestrial_delivery_system_descriptor (*)

(*) xxx_delivery_system_descriptor è relativo al sintonizzatore presente

e.2. Service Description Table (SDT)

service_descriptor

e.3. Event Information Table present/following (EIT p/f)

short_event_descriptor

component_descriptor

parental_rating_descriptor

e.4. Time Date Table e Time Offset Table

local_time_offset_descriptor

e.5. Requisiti tabelle PSI

teletext_descriptor

f. I descrittori o altre strutture dati non trasmessi o non definiti allo stato attuale sono ignorati e non causano avarie.

3. Teletext e sottotitoli

a. Il sintonizzatore-decodificatore decodifica i segnali Teletext e li visualizza tramite le funzioni grafiche, oppure i segnali Teletext sono re-inseriti all'interno delle righe VBI nel segnale video composito in uscita. Tale inserzione deve essere conforme alla normativa ITU-R BT.653-2. I dati Teletext andranno inseriti nelle righe da 6 a 22 e da 320 a 335.

b. il sintonizzatore-decodificatore visualizza i sottotitoli Teletext.

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

DVB	= Digital Video Broadcasting
EIT	= Event Information Table
IDTV	= Integrated Digital Television
ITU	= International Telecommunication Union
NIT	= Network Information Table
PAT	= Program Association Table
PID	= Packet Identifier
PSI	= Program Specific Information
QAM	= Quadrature Amplitude Modulation
QEF	= Quasi Error Free
QPSK	= Quadrature Phase Shift Keying
RF	= Radio Frequency
SDT	= Service Description Table
SI	= Service Information
TOT	= Time Offset Table
UHF	= Ultra-High Frequency
VBI	= Vertical Blanking Interval
VHF	= Very-High Frequency

DELIBERAZIONE 19 aprile 2000

Modifica e integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e semplificazione della comunicazione di sistema relativa all'esercizio 1999 (Deliberazione n. 237/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l'Autorità);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, con il quale il Consiglio assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visti, altresì, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, e comma 7 della stessa legge n. 249/97, e l'articolo 35 dell'allegato A alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 dell'Autorità, ai sensi dei quali il Consiglio, con riguardo al nuovo registro degli operatori di comunicazione, adotta un apposito regolamento organizzativo e ne cura la tenuta;

Visto l'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare ogni anno in via generale e sistematica (ora) all'Autorità;

Visto, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1997, applicativo della predetta normativa, che disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema;

Visto, in particolare, che il predetto provvedimento prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati, attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare entro il 31 luglio di ogni anno (ora) all'Autorità;

Considerato che la normativa applicativa relativa all'informativa di sistema degli operatori dell'editoria quotidiana e periodica e della emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalità, non potrà che essere conformata anche a quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Considerato che è ormai imminente la comunicazione di sistema del 31 luglio 2000, relativa ai dati di cui all'esercizio 1999, da inviarsi dai soggetti tenutivi;

Ritenuto che, in ogni caso, sulla base dell'esperienza acquisita, per rendere più efficace l'analisi dei dati ricevuti, il decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche con riguardo a taluni modelli e quadri allegativi, non possa non essere, per quanto in misura minima, immediatamente modificato e integrato;

Ritenuto, peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in attesa della vigenza del nuovo regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, è altresì opportuno semplificare i contenuti e le modalità della prossima comunicazione relativa all'esercizio 1999, consentendo a tutti soggetti tenutivi di utilizzare i moduli e quadri della *serie ridotta*, di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, come in parte modificati e integrati dalla presente delibera;

Ritenuto, infine, che è necessario adeguare la stessa modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell'Euro come moneta di conto;

Udita la relazione del Presidente;